

**Tariffe rifiuti per l'anno 2020:
scadenze e adempimenti dopo il
decreto "Cura Italia" e le
"semplificazioni" disposte da
ARERA**

a cura di
Walter Giacetti

25/03/2020



CONTATTI

ARERA:

- regolazione-rifiuti@arera.it
- 0265565313
- protocollo.aegsi@pec.energia.it

IFEL:

- assistenzaMTR@fondazioneifel.it
- Elenco webinar ed incontri sul sito <https://www.fondazioneifel.it/>
- News sempre aggiornate

Argomenti Sviluppati

- Introduzione su ARERA
- La deliberazione 31/10/2019 443/2019/R/rif e l'allegato A MTR 2018-21
- La struttura generale dei costi e l'equivalenza con il gettito
- I compiti degli Enti Territorialmente Competenti (ETC), dei Gestori e di ARERA nella definizione /approvazione del PEF.
- Il limite alla crescita tariffaria
- **I coefficienti e valori indicati dall'ETC e impatto sul PEF**
- **Il ruolo dei Comuni nella applicazione del MTR 443**
- **Nuova articolazione tariffaria e ricadute sui Comuni**



**DA
AFFRONTARE**

ARERA: pubblica amministrazione ma con poteri non solo amministrativi

ARERA è una autorità riconducibile all'apparato amministrativo dello Stato, opera nell'ambito dei poteri conferiti dalla legge (come tutte le pp.aa), ma a differenza delle altre pubbliche amministrazioni centrali non è soggetta alla direzione politica del governo.

Pur classificata come organismo formalmente amministrativo, ARERA deroga al principio della separazione dei poteri potendo **adottare atti amministrativi, normativi e sanzionatori.**



Tali poteri sono controbilanciati dalla magistratura amministrativa

TAR Lombardia

ARERA: funzioni attribuite dalla Legge di Bilancio 2018

La legge **27/12/2017 n. 205** (Legge di Bilancio per il 2018) ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"* stabiliti dalla legge istitutiva (**legge 14 novembre 1995, n. 481**) e già esercitati negli altri settori di competenza (energia, gas, servizio idrico).

Art. 1, c. 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205

«Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea



Una regolazione omogenea e universale del servizio sul territorio nazionale, con adeguati livelli di qualità, efficienza ed economicità a tutela degli utenti e dell'ambiente.

ARERA: funzioni attribuite dalla Legge di Bilancio 2018

In dettaglio:

- ✓ emanazione di direttive per la **separazione contabile e amministrativa** della gestione (cd. "**Unbundling**"), la valutazione dei costi delle singole prestazioni, anche ai fini della corretta disaggregazione per funzioni, per area geografica e per categorie di utenze, e definizione di indici di valutazione dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;
- ✓ **definizione dei livelli di qualità dei servizi**, sentiti le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;
- ✓ **diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza**;
- ✓ **tutela dei diritti degli utenti**, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;
- ✓ **definizione di schemi tipo dei contratti di servizio** di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

ARERA: funzioni attribuite dalla Legge di Bilancio 2018

- ✓ **predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato** dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "*chi inquina paga*";
- ✓ fissazione dei **criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento**;
- ✓ **approvazione delle tariffe** definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- ✓ **verifica della corretta redazione dei piani di ambito** esprimendo osservazioni e rilievi;
- ✓ formulazione di **proposte relativamente alle attività comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti da assoggettare a regime di concessione o autorizzazione** in relazione alle condizioni di concorrenza dei mercati;
- ✓ formulazione di **proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di gravi inadempienze e di non corretta applicazione**;
- ✓ predisposizione di una **relazione annuale alle Camere sull'attività svolta**.

ARERA: Prospettiva della regolazione



Periodo regolatorio

Arera prevede un periodo regolatorio di **4 anni** a partire dal 2020 (2020/2023) diviso in due semiperiodi, ARERA inoltre deve regolare anche le annualità trascorse dalla sua istituzione al 2020 (2018/2019):

- Annualità pregresse 2018-19  **Conguagli**
- Anni 2020-2021  **Primo semiperiodo di regolazione**
- Anni 2022-2023  **Secondo semiperiodo di regolazione**

ARERA: QUADRO STRATEGICO 2019-2021

OBIETTIVI STRATEGICI E LINEE DI INTERVENTO 2019-2021	2019		2020		2021	
	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Estensione anche ai settori ambientali di procedure per la conciliazione delle controversie degli utenti finali, in particolare per i servizi idrici all'interno del percorso definito verso la conciliazione obbligatoria e ai rifiuti e al teleriscaldamento limitatamente alle materie potenzialmente oggetto di negoziazione risolutiva.						
Miglioramento del contenuto informativo delle bollette e degli altri strumenti di comunicazione individuale sulle caratteristiche del servizio idrico integrato e del ciclo rifiuti secondo criteri di chiarezza e semplificazione, includendo elementi individuali di dettaglio.						
Definizione di interventi volti a promuovere campagne di informazione dei gestori, del ciclo dei rifiuti, nei confronti degli utenti sulle caratteristiche delle diverse fasi del ciclo, sulle attività necessarie alla sua chiusura nonché sull'impatto ambientale nel territorio di riferimento.						
Sviluppo di progetti pilota specifici in tema di misura sia nel settore idrico che in quello dei rifiuti (utili anche per valutare l'introduzione di regimi di tariffazione puntuale nei rifiuti e/o di sistemi di misura in grado di rilevare i consumi idrici fino alla singola unità immobiliare), al fine di analizzarne compiutamente gli impatti economici e ambientali, a supporto della regolazione, anche con riferimento ai profili di gestione del servizio relativi al contenimento della morosità.	ATTIVITA' CONTINUATIVA					
Definizione della regolazione tariffaria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, individuando criteri di riconoscimento dei costi efficienti che tengano in considerazione le differenze organizzative, gestionali e territoriali del servizio, nonché gli standard qualitativi minimi del medesimo e le condizioni di efficienza per indurre l'equilibrio economico finanziario delle gestioni.						

ARERA: QUADRO STRATEGICO 2019-2021

OBIETTIVI STRATEGICI E LINEE DI INTERVENTO 2019-2021	2019		2020		2021	
	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Introduzione delle regole di separazione contabile						
Introduzione di criteri e meccanismi finalizzati ad incrementare la percentuale di rifiuti riutilizzati, riciclati e valorizzati, riducendo in tal modo la quota di materia destinata allo smaltimento, in ossequio al Principio europeo della “gerarchia delle fonti” e in un’ottica di sviluppo dell’economia circolare.						
Identificazione dei profili di qualità caratteristici dei diversi servizi di igiene urbana, introduzione dei relativi indicatori di qualità e di standard minimi omogenei sul territorio (nonché del conseguente obbligo di adozione della Carta dei servizi), prevedendo meccanismi di ristoro dell’utenza nel caso di mancato rispetto dei livelli minimi e obblighi di comunicazione e registrazione delle prestazioni.						
Individuazione degli standard minimi di qualità dei servizi infrastrutturali per la chiusura del ciclo, unitamente all’introduzione di obblighi di comunicazione e registrazione delle performance.						
Definizione di procedure e criteri uniformi volti a contenere la morosità dell’utenza (minimizzando gli oneri a carico dei consumatori in regola con i pagamenti), tenuto conto dell’esigenza di assicurare sia la continuità del servizio sia la copertura dei costi efficienti dello stesso.						
Definizione dei contenuti minimi dei contratti di servizio						

ARERA: QUADRO STRATEGICO 2019-2021


OBIETTIVI STRATEGICI E LINEE DI INTERVENTO 2019-2021	2019		2020		2021	
	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Adozione della regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento e smaltimento, e contestuale definizione di criteri di accesso agli impianti ; sviluppo di meccanismi volti a promuovere gli investimenti di trattamento , anche valutando modalità di allocazione della capacità con orizzonti di durata pluriennale e promuovendo quelli più rilevanti in termini di benefici per il sistema.						
Introduzione – tenuto conto del fabbisogno di investimenti – di meccanismi volti a promuovere l'accettazione sociale degli investimenti indispensabili in impianti di trattamento strategici per il riequilibrio dei flussi fisici dei rifiuti e la chiusura del ciclo.						
Sviluppo di un sistema di monitoraggio sullo stato degli assetti del settore relativamente al ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento al processo di costituzione e di operatività degli Enti di governo d'ambito anche ai fini dell'avvio di un'attività di confronto interistituzionale volta a favorire tale processo.			ATTIVITA' CONTINUATIVA			
Introduzione di meccanismi volti a promuovere l'aggregazione per le gestioni di dimensioni meno efficienti, al fine di superare l'attuale frammentazione gestionale e favorire il raggiungimento di assetti industriali del servizio , nonché di perseguire l'efficienza ed economicità delle gestioni, ai sensi della legge n. 205/17.						

ARERA: La visione della autorità sulla filiera

Nuovo modello a filiera interconnessa

Attribuzione dei costi operativi di gestione proposta nel DCO 351/2019/R/rif

$$CG_a = CSL_a^{\circ} + CRT_a + CTS_a^{\circ} + CRD_a + CTR_a^{\circ}$$



NEWS: ulteriori argomenti sviluppati

Decreto "Cura Italia" Le modifiche
introdotte per approvazione tariffe e PEF
17/03/2020

Delibera AREGA: chiarimenti su alcuni
aspetti applicativi della Del. 443 delibera
n° 57/2020 del 03/03/2020



**PRIMA NOTA DI LETTURA SULLE PRINCIPALI NORME DI INTERESSE DEGLI
ENTI LOCALI**

**DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18 RECANTE
“MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI
SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE
ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID –19”**

18/03/2020
Approvazione tariffe 2020:
Decreto “Cura Italia”

- Sul sito della Fondazione IFEL troverete una nota di lettura sull’intero decreto Cura Italia
- **<http://www.fondazioneifel.it/>**

Comunicato ARERA 24/03/2020

Emergenza Covid-19. Misure sulle “tariffe della TARI e della TARI corrispettivo”

<https://www.arera.it/it/comunicati/20/200324.htm>

....Solo a valle di una corretta applicazione delle regole di calcolo tariffario è possibile valutare una deroga alla copertura dei costi. La duplice deroga sia alla copertura dei costi, sia alla corretta applicazione dei calcoli per la loro determinazione, svincolando la determinazione delle tariffe della TARI e di quella corrispettiva dalla elaborazione del PEF, può rappresentare un mandato generico a replicare i corrispettivi dello scorso anno, indipendentemente dalla situazione attuale e dalle necessarie verifiche sul costo delle attività da svolgere.

L'emergenza epidemiologica si sta riflettendo in crescenti difficoltà operative per i soggetti attivi nella filiera del settore dei rifiuti. L'attenta individuazione di queste criticità emergenti - in cui si possono ricomprendere quelle relative alla raccolta dei rifiuti prodotti da soggetti positivi al contagio, **con i possibili riflessi in termini di tenuta della struttura delle filiere di raccolta sin qui sviluppate nel Paese, nonché delle infrastrutture di recupero e smaltimento** - deve, ad avviso dell'Autorità, essere considerata nell'ambito di una visione complessiva di equilibrio economico e finanziario del settore e delle connesse condizioni di sostenibilità per i fruitori del servizio.

L'Autorità ritiene necessario, per i profili di competenza, **procedere in tempi ravvicinati alla elaborazione di provvedimenti** che, nell'ambito della menzionata visione complessiva, **permettano al settore di preservare gli imprescindibili profili di tutela dell'utenza, le caratteristiche di eccellenza industriale, nonché di gestire con strumenti adeguati la fase emergenziale.** Alcune forme di discrezionalità asseritamente ottenute da alcune amministrazioni, non devono e non possono mettere il settore in una situazione ulteriormente confusa.

L'Autorità, pertanto, in ossequio al mandato istituzionale ricevuto, intende adottare, **nel breve, tutte le azioni necessarie al mantenimento di un quadro di regole certo e affidabile**, in grado di tutelare tutti i soggetti interessati.

30/06/2020 tariffe

DI «CURA ITALIA» N° 18 del 17/03/2020

31/12/2020 PEF


Bilancio 31 maggio 2020
Regolamento.....

30/04/2020
PEF e tariffe

DELIBERA ARERA N° 57 del 03/03/2020 «SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI»

Nuova delibera ARERA ??

30/04/2020
PEF e tariffe



DL Fiscale 2019 (DL 124/19) del 26 ottobre 2019 (art. 57 bis) GU n.301 del 24-12-2019

TARIFFE RIFIUTI: L'INIZIO DELLA REGOLAZIONE, UN PERCORSO COMPLESSO



Bilancio 31 marzo 2020
Regolamento 30 aprile 2020

DELIBERA ARERA N° 443 31/10/2019 APPROVAZIONE MTR

Bilancio e Regolamento 31/12/2019

31/12/2019 PEF e tariffe




Approvazione
tariffe 2020:
Decreto "Cura
Italia" n° 18 del
17 marzo 2020

**Spostamento
termine
approvazione
tariffe al
30/06/2020**

Art 107 comma 4:

*Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al **30 giugno 2020**.*




E' stato quindi spostato al **30 giugno** p.v. il termine per l'approvazione delle tariffe, precedentemente fissato dalla Legge al 30 Aprile 2020

Approvazione
tariffe 2020:
Decreto "Cura
Italia" n° 18 del
17 marzo 2020

**E' consentito per
il 2020 approvare
le stesse tariffe
2019**

Art 107 comma 5:

I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020,




La semplificazione approvata consente di adottare per il **2020** le stesse tariffe approvate nel 2019.

Approvazione
tariffe 2020:
Decreto "Cura
Italia" n° 18 del
17 marzo 2020

**E' consentito
determinare e
approvare il PEF
2020 entro il
31/12/2020**

Art 107 comma 5:

*I comuni possono (omissis), provvedendo
entro il 31 dicembre 2020, alla
determinazione ed approvazione del
piano economico finanziario del servizio
rifiuti (PEF) per il 2020.*



**Il PEF 2020 può essere approvato entro il
31 dicembre 2020**

Approvazione
tariffe 2020:
Decreto "Cura
Italia" n° 18 del
17 marzo 2020

**Differenza tra PEF
2020 secondo
MTR ARERA e PEF
2019 old genera
conguaglio da
ripartire fino a 3
annualità (21-22-
23)**

Art 107 comma 5:

L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

La differenza tra il PEF 2020 e le tariffe 2019 sarà oggetto di apposito conguaglio nei PEF delle annualità successive a partire dal 2021 (per un massimo di tre anni)

DECRETO «CURA ITALIA»

DOMANDE E RISPOSTE

E I TERMINI DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ?

Eravamo rimasti al 30 aprile 2020 dopo approvazione del DL Fiscale il DL Cura Italia non cita esplicitamente nuovi termini per il regolamento, IL DL Cura Italia peraltro proroga il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 maggio 2020 e

Legge 388/2000, art. 53, comma 16:

“Il termineper approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.”

Si ritiene pertanto ragionevole che il termine per l'approvazione dei regolamenti sulla TARI siano allineati a quelli del bilancio, ovvero 31 maggio 2020 anche se ad oggi i termini indicati dal DL Fiscale 2019 (DL 124 del 26 ottobre 2019)^(*) non sono stati abrogati e pertanto una interpretazione più restrittiva potrebbe ancora portare alla scadenza del 30 aprile 2019. Sono fatti salvi ulteriori provvedimenti legislativi che potrebbero auspicabilmente allineare il termine per l'approvazione del regolamento al 30 giugno 2020 (termine previsto per l'approvazione delle tariffe).

() “In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”.*

Promemoria e appunti emergenza Covid-19

Chiusura delle attività sulla base dei DPCM vari e Ordinanze Regionali a partire dai bar e ristoranti...

1. Come è disciplinata la tariffa in questo caso dal regolamento attuale ?
2. Sono previste o attese misure per concedere riduzioni o agevolazioni ?
3. Ci saranno fondi specificamente destinati dallo Stato?

Costi nascenti

1. Attività **disinfezione/sanitizzazione delle strade, piazze e luoghi pubblici. Nota ISPRA SNPA 18 marzo 2020 e indicazioni regionali**
<http://www.isprambiente.gov.it/files2020/notizie/Indicazionitecniche.pdf>
«*disinfezione utilità non accertata*» (ARERA prevede che il lavaggio strade sia nel perimetro regolatorio la sanitizzazione a rigore è altra attività che a più a che fare con esigenze sanitarie che di asporto rifiuti)
2. **Diversa organizzazione della raccolta rifiuti a Positivi COVID-19 e Quarantenati Nota ISPRA SNPA del 23 marzo 2020 e indicazioni regionali**
3. <https://www.snpambiente.it/2020/03/24/emergenza-covid-19-indicazioni-snpa-sulla-gestione-dei-rifiuti/>
4. Costi per emergenze derivanti da blocco sbocchi a riciclo

Costi cessanti

1. Minori quantità di rifiuti? IFEL FORMAZIONE: a cura di Walter Giacetti

LE DEROGHE PREVISTE DAL DECRETO «CURA ITALIA»

Comma 5: in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 i comuni possono....

- ❑ *comma 654* «In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio...» **COPERTURA INTEGRALE DEI COSTI (TARIFFE 2020=2019)**
- ❑ *comma 683* «Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...» **APPROVAZIONE TARIFFE ENTRO TERMINI BILANCIO E TARIFFE IN CONFORMITA' PEF (APPROVAZIONE TARIFFE SVINCOLATA DAL BILANCIO E IN ASSENZA DI PEF)**

DECRETO «CURA ITALIA»

DOMANDE E RISPOSTE

1) QUALE PEF DEVE ESSERE APPROVATO NEL 2020?

PEF 2020 secondo MTR 443 !

2) DI CHI E' LA COMPETENZA DELLA DEFINIZIONE E APPROVAZIONE DEL PEF ?

la competenza spetta all'Ente territorialmente competente (EGATO o Comune in caso di assenza o non operatività dell'ente di governo d'ambito)

il dato testuale fa riferimento esclusivo ai comuni. Non si ritiene tuttavia corretto essendo all'evidenza estranea alla ratio della deroga, attribuire al dato testuale la finalità di innovare il quadro delle competenze in materia tariffaria

3) LE DISPOSIZIONI DEL DL CURA ITALIA COMMI 4 E 5 ART 107 (PROROGA TERMINI APPROVAZIONE TARIFFE E RINVIO PEF 2020) RIGUARDANO SOLO LA TARI TRIBUTO O ANCHE LA TARIFFA CORRISPETTIVA (TARIP) ?

Riguardano entrambi i regimi di prelievo senza alcuna distinzione

DECRETO «CURA ITALIA» DOMANDE E RISPOSTE

4) SE SI SCEGLIE L'OPZIONE CHE PORTA AI CONGUAGLI (TARIFFE 2020=2019) SI DOVRA' PROCEDERE CON UN CONGUAGLIO SULLA TARIFFA 2021 E SEGUENTI O SI AGISCE SULL'AMMONTARE DEL PEF 2021 E SEGUENTI DETERMINANDO UNA UNICA TARIFFA 2021?

La norma parla di conguaglio sull'ammontare dei costi del PEF non sulle tariffe quindi la tariffa 2021 ingloberà da 1/3 all'intera differenza tra il PEF 2020 quello 2019

5) COME SI GESTISCONO I CONGUAGLI PREVISTI DAL MTR ARERA E QUELLI PREVISTI DAL DL «CURA ITALIA» AL COMMA 5 ART- 107?

Gli algoritmi dei conguagli disposti da ARERA sono compiutamente definiti dal MTR 443 (TITOLO V) e riguardano le ANNUALITA' 2018 CHE OPERA SU TARIFFE 2020 e ANNUALITA' 2019 CHE OPERA SU TARIFFE 2021, I conguagli previsti dal COMMA 5 DL CURA ITALIA sono relativi alla differenza tra il PEF MTR 2020 con il PEF OLD 2019.

E' PROBABILE UN INTERVENTO DELLA AUTORITY SUL TEMA CHE POTREBBE PORTARE AD UNA CHIAVE DI LETTURA UNIVOCA SULLA APPLICAZIONE DEI DIVERSI CONGUAGLI

6) E NECESSARIO PROCEDERE ALLA APPROVAZIONE DELLE TARIFFE 2020=2019 O PROROGARE le TARIFFE 2019 ?

E' necessario approvare le tariffe 2020 e non prorogare quelle 2019 per poter gestire i conguagli previsti

In proposito si evidenzia che l'approvazione in deroga del comma 5 differisce in modo sostanziale dalla proroga prevista dall'ultimo periodo dell'art. 1, comma 169, legge 296/06 (*"In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*), configurandosi come una approvazione in senso proprio. La distinzione non è puramente nominalistica: l'approvazione, a differenza della proroga di cui al citato comma 169, legittima la possibilità prevista dal secondo periodo del comma 5, ossia l'individuazione di un eventuale conguaglio nel caso (peraltro quasi certo) che vi sia uno scostamento tra il PEF 2020 approvato in analogia al 2019 ed i valori che risulteranno dal PEF da approvare successivamente (comunque entro il 31.12.2020). *Dalla Nota Anea 24/03/2020*

Approvazione
tariffe 2020:
Decreto "Cura
Italia" n° 18 del
17 marzo 2020

CASO 1 (COMMA 4):

Si ritiene definire il PEF
secondo MTR 443
ARERA entro giugno
2020



Entro maggio 2020
→ Approvazione bilancio



Entro giugno 2020
→ approvazione PEF secondo
MTR 443 e tariffe Tari o TARIP
2020

Approvazione
tariffe 2020:
Decreto "Cura
Italia" n° 18 del
17 marzo 2020

CASO 2 (comma 5):

Non si intende definire il PEF 2020 secondo MTR 443 ARERA
entro il 30 giugno 2020.

Entro maggio 2020
→ Approvazione
bilancio

Entro giugno 2020
→ approvazione
tariffe Tari o TARIP
2020 = 2019

Entro dicembre 2020
→ Approvazione PEF
2020 secondo Metodo
ARERA e determinazione
del conguaglio tra tariffa
2020 e PEF 2020.

N.B. L'MTR prevede già il calcolo di un conguaglio, determinato dalla differenza tra PEF 2018 (calcolato con il metodo ARERA) e tariffe 2018. Per cui, nel caso in esame dovremo aggiungere un altro elemento di conguaglio su cui l'Autorità probabilmente interverrà.

Parallelamente andrà calcolato il PEF 2021, comprensivo dei suoi ricalcoli, sono inoltre da valutare le conseguenze finanziarie nel caso di $PEF_{MTR} > PEF_{2019}$ OLD potrebbero mancare risorse, come si procede al pagamento dei gestori?

03 marzo 2020

<https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/10048-il-metodo-tariffario-arera-del-443-2019-nota-di-approfondimento-ifel-sul-pef-rifiuti>

Nota di approfondimento

La deliberazione ARERA n. 443/2019 di avvio della regolazione del servizio rifiuti e il relativo Metodo Tariffario-MTR (periodo 2018-2021)



DELIBERAZIONE 3 MARZO 2020
57/2020/R/RIF

SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI IN ORDINE ALLA DISCIPLINA TARIFFARIA DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI E AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA VERIFICA DELLA COERENZA REGOLATORIA DELLE PERTINENTI DETERMINAZIONI DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE

Approvazione tariffe 2020: Delibere ARERA

- **Delibera 57/2020/R/Com**

**Delibera ARERA
57/2020/R/Com**

**E' gestore anche il
soggetto che eroga
un singolo servizio
nell'ambito del PEF**

Doveri del gestore



1.1 In continuità con le modalità seguite, secondo la normativa vigente, per i procedimenti di approvazione dei piani economico finanziari e dei corrispettivi, i gestori di cui al comma 1.1 del MTR che erogano il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, **ovvero i singoli servizi che lo compongono**, trasmettono all'Ente territorialmente competente gli atti di competenza ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF.

Delibera ARERA 57/2020/R/Com

Caso in cui ETC è gestore di alcuni servizi, obbligatoria terzietà della validazione e incompatibilità con la dichiarazione di veridicità

Chi è il gestore?

Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti è il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei RU, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia.

Domanda e risposta

Se un'azienda vince un appalto ed esegue il servizio, ma non redige il PEF, che continua ad essere redatto dal comune, chi è il gestore? L'Autorità invita ad evitare letture formalistiche della definizione di gestore che rischiano di generare distorsioni difficilmente sanabili. Ad ARERA interessa la fonte del dato, ovvero la responsabilità del dato; quindi, chi fa la dichiarazione di veridicità sui dati inclusi nel calcolo tariffario è il gestore. In qualsiasi caso è necessario fare il PEF secondo i criteri indicati nell'MTR dall'Autorità. L'obiettivo della riforma introdotta è quello di garantire un controllo sui costi, da parte di chi quei costi li produce.

Validazione nel caso in cui gestore è identificabile con ETC (Vale anche nel caso dei comuni)

1.2 Laddove l'Ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore, la procedura di validazione di cui al comma 6.3 del provvedimento da ultimo citato può essere svolta da un soggetto, che può essere inteso come una **specifico struttura o un'unità organizzativa**, nell'ambito dell'Ente medesimo o identificabile in **un'altra amministrazione territoriale**, dotato di adeguati profili di terzietà **rispetto all'attività gestionale**, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli. Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente documenti di trovarsi nelle condizioni di non ricevere adeguata collaborazione da altre amministrazioni per lo svolgimento dell'attività di validazione, ne dà comunicazione all'Autorità nell'ambito della trasmissione degli atti di competenza.

Delibera ARERA 57/2020/R/Com

**Nel caso di
definizione di
entrate inferiori a
quelle definite
dal MTR esiste
l'obbligo di
indicare le
componenti di
costo che non si
ritiene di coprire
integralmente**

Come comportarsi nel caso in cui il valore definito delle entrate tariffarie sia inferiore a quello risultante dall'MTR.

1.3 Laddove - a norma del comma 4.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF - ci si avvalga, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR, dovranno essere indicate, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti.

**Delibera ARERA
57/2020/R/Com**

**Nel caso di più gestori
competete all'ETC
ricomporre il PEF
"finito" da trasmettere
ad ARERA**

**Caso più gestori:
chi deve compilare
il PEF**



1.4 Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF.

**Delibera ARERA
57/2020/R/Com**

**E' prestatore
d'opera chi è
escluso dalla
compilazione
anche di una
parte del PEF.
L'ETC verifica la
corretta
classificazione dei
soggetti tra
prestatori d'opera
e gestori**

**Chi si può definire
prestatore
d'opera?**

1.5 Non sono soggetti all'obbligo di predisporre il citato piano i meri prestatori d'opera, ossia i soggetti che, secondo la normativa di settore, sono stabilmente esclusi dall'obbligo di predisporre una parte di piano economico finanziario. L'Ente territorialmente competente, nell'ambito delle procedure di acquisizione delle informazioni, verifica che i soggetti precedentemente tenuti a collaborare alla redazione del piano economico finanziario non siano considerati, a parità di attività svolte, meri prestatori d'opera.

Delibera ARERA 57/2020/R/Com

Nel caso di attività congiunte, sia da parte dei Comuni che da parte dell'EGATO, per la definizione del PEF "finito" la trasmissione ad ARERA spetta all'EGATO. L'EGATO deve trasmettere ad ARERA, nel caso di differenziazione dei corrispettivi per singolo Comune, anche i singoli PEF Comunali.

In caso di attività divise tra Ente d'Ambito e comune chi è l'ETC?



1.6 Laddove le funzioni attribuite all'Ente territorialmente competente prevedano attività sia da parte dell'Ente di governo dell'ambito, sia da parte dei comuni ricadenti nel medesimo territorio, l'Autorità richiede all'Ente di governo dell'ambito la trasmissione del piano economico finanziario pluricomunale o di ambito e, nel caso di differenziazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, su base comunale, richiede altresì la trasmissione dei piani corrispondenti ai singoli enti locali.

Delibera ARERA
57/2020/R/Com

Art.2. Avvio di un
procedimento per la
verifica della
coerenza regolatoria
delle pertinenti
determinazioni
dell'Ente
territorialmente
competente

Approvazione Arera: in cosa consiste?



2.3 Nell'ambito del procedimento di cui al precedente comma 2.1, l'Autorità approva con o senza modificazioni le predisposizioni tariffarie deliberate, sulla base della normativa vigente, dagli Enti territorialmente competenti e trasmesse all'Autorità secondo quanto previsto dal comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF. In caso di modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

ARERA approverà anche a seguito di istruttoria o richiesta di integrazione un PEF, L'AUTORITA' non lascia mai indefinito l'ammontare dei costi

Delibera ARERA
57/2020/R/Com

Art.2. Avvio di un
procedimento per la
verifica della
coerenza regolatoria
delle pertinenti
determinazioni
dell'Ente
territorialmente
competente

La delibera approvata dall'Etc è
valida o bisogna aspettare
l'approvazione dell'Autorità?



2.4 Nelle more dell'approvazione da parte
dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte
dall'Ente territorialmente competente, ivi
comprese quelle assunte dai comuni con
riferimento ai piani economico finanziari e ai
corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti,
o dei singoli servizi che costituiscono attività
di gestione.

La delibera di definizione (approvazione) del PEF «finito» da parte dell'ETC è valida per l'applicazione e la determinazione delle tariffe conseguenti nei confronti degli utenti

Delibera ARERA
57/2020/R/Com

Articolo 3.
Rafforzamento dei
meccanismi di garanzia
di cui all'articolo 7 della
deliberazione
443/2019/R/RIF

Cosa succede se il gestore
si rifiuta di inviare i dati?



3.1 La mancata collaborazione da parte del gestore nei confronti dell'Ente territorialmente competente nell'ambito della procedura di approvazione di cui all'articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF è da considerarsi inerzia ai sensi dell'articolo 7 della medesima deliberazione. Alla luce di tale disposizione, l'Ente ne dà comunicazione all'Autorità, che procede secondo la normativa vigente.

Delibera ARERA 57/2020/R/Com

Articolo 3.
Rafforzamento dei
meccanismi di garanzia
di cui all'articolo 7 della
deliberazione
443/2019/R/RIF

- 3.2 È dato mandato al Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati di provvedere agli atti di competenza secondo quanto previsto dal comma 7.2 della citata deliberazione. L'Autorità si riserva comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.
- 3.3 Le diffide di cui al comma 3.2 possono contenere, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo, specifiche richieste di informazioni e di dati necessari per i seguiti di competenza dell'Autorità.

Se mancano i dati del gestore si deve predisporre lo stesso il PEF sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione

Delibera Arera
57/2020/R/Com

Articolo 3
Rafforzamento dei
meccanismi di
garanzia di cui
all'articolo 7 della
deliberazione
443/2019/R/RIF

Cosa succede se il gestore si rifiuta di inviare i dati e si è prossimi alla scadenza dell'approvazione del PEF?

3.4 In caso di inerzia del gestore, l'Ente territorialmente competente provvede alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, ivi compresi i valori dei fabbisogni standard o il dato del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA, e in un'ottica di tutela degli utenti. Sono comunque esclusi incrementi dei corrispettivi e adeguamenti degli stessi all'inflazione.

CONSIDERAZIONI SULLA DELIBERA ARERA 57/2020

- **ARERA non transige sulla ADEGUATA TRASMISSIONE DEI DATI DA PARTE DEI GESTORI. Sono rafforzate le misure di garanzia e previste sanzioni per i gestori inadempienti, occorre porre la massima attenzione e formalità nel rapporto con il gestore se si presuppone una sua scarsa collaborazione.**
- **COMPARE LA FIGURA DEL PRESTATORE DI SERVIZIO da declinarsi con buon senso e motivando sempre nella relazione di accompagnamento le scelte fatte nel PEF con trasparenza.**
- **PORRE ATTENZIONE ALLA VALIDAZIONE E ACCERTARSI DELLA TERZIETA' RISPETTO A CHI GESTISCE (dichiarazione di veridicità e validazione devono essere sottoscritte da soggetti diversi).**
- **ARERA considera centrale la figura dell'ETC che di norma dovrebbe coincidere con l'EGATO, in caso di attività congiunte ETC/Comuni è ETC CHE TRASMETTE I PEF ad ARERA.**

Gestore inadempiente

Come ci si deve comportare se il gestore non trasmette il PEF grezzo secondo il format e i contenuti previsti dal MTR 443?

- 1) CHIEDERE per iscritto e per tempo (subito) al gestore la trasmissione del PEF (corredato di tutti gli allegati necessari) di sua competenza dando le tempistiche di trasmissione compatibili con gli adempimenti successivi e formalizzando l'obbligo anche ai sensi della normativa ARERA in essere.**
- 2) In caso di inadempienza SOLLECITARE, sempre per iscritto, il gestore assegnando un ulteriore tempo**
- 3) In caso di ulteriore mancata trasmissione segnalare ad ARERA (ai sensi dell'art. 7 delibera 443/2019 e 3,1 delibera 57/2020) l'inadempimento del gestore che procederà alla DIFFIDA anche sulla base di quanto disposto dall'art. 3 delibera 57/2020**

Avvicendamento di gestori

Art. 17 c.1 punto b MTR 443

- **Ai fini del calcolo dei costi efficienti relativi alle annualità 2018 e 2019 si considerano le seguenti semplificazioni:**
- **b) qualora siano intervenuti avvicendamenti gestionali, il calcolo viene effettuato con riferimento al periodo di operatività del gestore a partire dal primo bilancio disponibile.**

Nel caso un gestore abbia iniziato l'attività successivamente al 2018 i costi possono essere parametrizzati con driver a scelta ma motivati e razionali, possibilmente utilizzando i dati provenienti dalle scritture contabili del gestore (anche per parte dell'anno se significative). Nel caso di gestioni avviate nel 2020 si chiederà al gestore di redigere un PEF previsionale comunque compilato secondo MTR 443.

Ragionevolmente qualora non vi siano dati contabili pertinenti relativi almeno all'anno 2018 non si procederà al calcolo dei conguagli.

I documenti

- La deliberazione 31/10/2019 443/2019/R/rif dal titolo «**DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021**» composta da **9** articoli (**24** facciate compresa la premessa)
- L'allegato A titolato «**METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021**» abbreviato **MTR** composto **19** articoli suddivisi in **VI** capitoli (**32** facciate totali)
- **Appendice 1 all'MTR** (foglio excel voci del PEF)
- **Appendice 2 dichiarazione di veridicità**
- **Appendice 3 «schema tipo della relazione di accompagnamento» al PEF**

II MTR

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 Definizioni.....	3
TITOLO II - DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI	6
Articolo 2 Entrate tariffarie di riferimento.....	6
Articolo 3 Condizioni per la riclassificazione dei costi fissi e variabili.....	8
Articolo 4 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	8
Articolo 5 Corrispettivi per l'utenza.....	10
Articolo 6 Costi riconosciuti.....	10
TITOLO III - COSTI OPERATIVI	12
Articolo 7 Costi operativi di gestione.....	12
Articolo 8 Costi operativi incentivanti.....	14
Articolo 9 Costi comuni.....	15
TITOLO IV - COSTI D'USO DEL CAPITALE	17
Articolo 10 Determinazione dei costi d'uso del capitale.....	17
Articolo 11 Valore delle immobilizzazioni.....	17
Articolo 12 Remunerazione del capitale.....	20
Articolo 13 Ammortamento delle immobilizzazioni.....	21
Articolo 14 Accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario.....	23
TITOLO V - COSTI EFFICIENTI PER LE ANNUALITÀ 2018 E 2019	25
Articolo 15 Componenti e conguaglio relativi agli anni 2018 e 2019.....	25
Articolo 16 Gradualità.....	28
Articolo 17 Criteri di semplificazione.....	30
TITOLO VI - INDICAZIONI METODOLOGICHE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO	31
Articolo 18 Contenuti minimi del PEF.....	31
Articolo 19 Modalità di aggiornamento del PEF.....	32

II MTR

- **6 tabelle usate per attribuzioni di valori numerici a parametri**
- **Circa 80 definizioni di coefficienti e tipologie di costo**
- **24 formule analitiche di correlazione tra costi e entrate tariffarie**

Considerazione preliminare

Il livello di complessità della gestione degli adempimenti, a carico dei gestori ed enti locali, propedeutici e relativi alla approvazione del prelievo a copertura dei costi della gestione dei rifiuti urbani è molto aumentato. Occorre analizzare i documenti della Autorità, programmare le azioni e operare dedicando particolari risorse fin da subito per concludere gli atti relativi alla articolazione tariffaria entro il 30 giugno 2020

$$\sum TF_{a-2}^{new} = C_{a-2}^{new} + CC_{a-2}^{new} + CK_{a-2}^{new}$$

$$TV_{a-2} = \sum TV_{a-2}^{new} - \sum TV_{a-2}^{old}$$

$$CC_a = CARC_a + CGG_a + CCD_a + CO_{AL,a}$$

$$IMN_a = \sum_c \sum_t^{a-2} (CI_{c,t} - FA_{CI,c,t}^{a-2}) * dfl_t^a$$

$$\sum TF_a = CSL_a + CC_a + C_{a-2}^{new}$$

$$R_a = WACC_a * (CIN_a + Acc_a + R_a + ...)$$

$$\sum TF_{a-2}^{new} = \sum_c \sum_t^{a-2} \min\left(\frac{CI_{c,t} * dfl_t^a}{VU_c}; (CI_{c,t} - FA_{CI,c,t}^{a-2}) * dfl_t^a\right)$$

$$RC_{TF,a} = \sum_c \sum_t \min\left(\frac{CI_{c,t} * dfl_t^a}{VU_c}; (CI_{c,t} - FA_{CI,c,t}^{a-2}) * dfl_t^a\right)$$

$$AMM_a = \sum_c \sum_t \min\left(\frac{CI_{c,t} * dfl_t^a}{VU_c}; (CI_{c,t} - FA_{CI,c,t}^{a-2}) * dfl_t^a\right)$$

$$CUEff_{a-2} = \left(\sum TV_{a-2}^{old} + \sum TF_{a-2}^{old}\right) / q_{a-2}$$

$$CCN_a = \left(\frac{90}{365} * R_i\right) * \sum_c \sum_t \min\left(\frac{CI_{c,t} * dfl_t^a}{VU_c}; (CI_{c,t} - FA_{CI,c,t}^{a-2}) * dfl_t^a\right) + CO_{AL,c}$$

$$AMM_a = \sum_c \sum_t \min\left(\frac{CI_{c,t} * dfl_t^a}{VU_c}; (CI_{c,t} - FA_{CI,c,t}^{a-2}) * dfl_t^a\right)$$

$$\gamma_a = \gamma_{1,a} + \gamma_{2,a} + \gamma_{3,a}$$

$$CC_a = CARC_a + CGG_a + CCD_a + CO_{AL,a}$$

$$CIN_a = \text{Max}\{IMN_a + CCN_a - PR_a; 0\}$$

Contenuto delle disposizioni AREGA sui costi efficienti di esercizio e investimento

La definizione dell'ammontare dei costi complessivi riconosciuti al/ai gestore/i la cui copertura deve avvenire attraverso il gettito tariffario

Definizione del prezzo massimo del servizio

La legge istitutiva di ARERA (dall'art. 2, comma 17, della legge 481/1995) prevede che **«le tariffe, elaborate sulla base della metodologia de quo e la normativa vigente, debbano essere considerate come i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte, consentendo all'ente territorialmente competente di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dalla realizzazione di procedure concorsuali».**

All'articolo 4 della delibera 443 inoltre ARERA indica come le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. **E' comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori.**

MTR e Contratti in essere/Gare

Il MTR e la delibera n° 443/2019 non citano mai i contratti in essere, secondo l'autorità il massimo gettito tariffario e comunque quello ottenuto dal MTR

«Qualora le gare abbiano dato luogo a valori superiori rispetto a quelli definiti dall'Autorità, tali valori non sono ammissibili ai fini del riconoscimento delle entrate tariffarie (posto che è possibile utilizzare lo strumento dell'istanza)».

Arera: delimitazione del perimetro di regolazione tariffaria

- I costi riconosciuti sono solo quelli afferenti alla **gestione integrata dei rifiuti**, cioè il **complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei RU**, vale a dire:
 - **spazzamento e lavaggio strade;**
 - **raccolta e trasporto dei rifiuti;**
 - **trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti;**
 - **il controllo delle discariche dopo la chiusura;**
 - **la gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti.**
- **Non sono ricomprese nel perimetro del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani**, e pertanto non sono coperte dalla tariffa definita dall'Autorità in quanto non costituiscono attività regolate, le attività esterne non strettamente riferibili al servizio, **anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti.**

In quale modo devono essere evidenziati i costi esterni al ciclo dei rifiuti? La modalità è decisa dal comune?

Nella modalità di prelievo deve essere indicato separatamente il costo riferito alle attività esterne al ciclo dei rifiuti, in modo che l'utente sappia con chiarezza cosa sta pagando.

Ciò che rileva per l'Autorità è che sia chiaro cosa si paga per la gestione del ciclo dei rifiuti e, per differenza, cosa non rientra nel ciclo dei rifiuti

I costi secondo MTR

Copertura dei costi di esercizio e di investimento

ammissibili

effettivi

efficienti

I costi secondo MTR

Entrata Tariffaria di riferimento

Costi lordi
totali

-

Poste
rettificative

+

Remuneraz.
Gestore

- accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie;
- gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie;
- le svalutazioni delle immobilizzazioni;
- gli oneri straordinari;
- gli oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi;
- gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove l'impresa sia risultata soccombente;
- i costi connessi all'erogazione di liberalità;
- i costi pubblicitari e di *marketing*, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai concessionari;
- le spese di rappresentanza;

Sharing ricavi

Capitale investito
WACC

Remunerazione del gestore

**Il rendimento del capitale
investito è pari al 6,3% + 1%
(time lag) dal 2018**

In sostanza, gli investimenti nel ciclo di gestione dei rifiuti per lo più finalizzati all'acquisto di mezzi, attrezzature e soprattutto alla realizzazione dell'impiantistica necessaria al trattamento dei rifiuti sono assoggettati ad un tasso medio ponderato del capitale che non solo si colloca nella fascia alta dei range utilizzati nei settori già regolati, ma che è decisamente superiore a quello previsto dal dPR 158/99.

Schema Semplificato dei Costi secondo MTR

L'assunto di base è che l'articolazione generale dei costi ammissibili deve essere controbilanciata dalle entrate tariffarie di riferimento

$$\begin{aligned} \text{Gettito Tariffario} = & \text{Costi Gestione} + \\ & \text{Costi Comuni} + \text{Costi Capitale} + \\ & \text{Componente Conguaglio} - \\ & \text{Componente Ricavi} \end{aligned}$$

___ Componenti determinate dal Gestore ___ Componenti determinate dall'ETC

Costi riconosciuti
ricavati dai
consuntivi delle fonti
contabili obbligatorie

Eccezione COI



«a» si riferisce all'anno tariffario $a=\{2020, 2021\}$

Componenti della Tariffa

$$\sum T_a = CG_a + CC_a + CK_a - b(AR_a) - b(1 + \omega_a)AR_{CONAI,a} + (1 + \gamma_a) \frac{RC_a}{r}$$

CG_a : costi generali di gestione, CC_a : costi comuni, CK_a : costi d'uso del capitale., AR_a : ricavi da vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti. AR_a : ricavi da vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti. $AR_{CONAI,a}$: ricavi da corrispettivi riconosciuti dal CONAI

SOMMA COSTI VARIABILI

PARTE VARIABILE TARIFFA




$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + COI_{TV,a}^{exp} - b(AR_a) - b(1 + \omega_a)AR_{CONAI,a} + (1 + \gamma_a) RC_{TV,a}/r$$

+

SOMMA COSTI FISSI

PARTE FISSA TARIFFA



$$\sum TF_a = CSL_a + CC_a + CK_a + COI_{TF,a}^{exp} + (1 + \gamma_a) RC_{TF,a}/r$$

NEW

= **TARIFFA**



Semplificazioni: costi di trattamento e smaltimento (7.7 MTR)

$$CG_a = CSL_a + CRT_a + \mathbf{CTS_a} + CRD_a + \mathbf{CTR_a} + COI_a^{exp}$$

- Nel caso in cui **il gestore non svolga** (in tutto o in parte) direttamente l'attività di **trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero**, le rispettive componenti di costo ***CTS_a*** e ***CTR_a*** sono **ottenute come prodotto tra il corrispettivo unitario del servizio** (coerente con i valori di mercato ed espresso in euro/tonnellata) **e i quantitativi conferiti** (espressi in tonnellate).
- **Le tariffe di accesso agli impianti saranno valutate da ARERA con successivo provvedimento entro il 31/12/2020** (art. 3.3 deliberazione 443 MTR).

Semplificazioni: costi di trattamento e smaltimento

- $$\sum T_a = CGa + CCa + CKa - b (AR_a + (1 + \omega_a) AR_{CONAI,a}) + (1 + \nu_a) RC_a / r$$
$$CG_a = CSL_a + CRT_a + \mathbf{CTS}_a + CRD_a + \mathbf{CTR}_a + COI_a^{exp}$$

- Domanda: Occorre considerare, nel calcolo delle entrate tariffarie dell'anno 2020 avente base dati 2018, il corrispettivo unitario per la componente a copertura dei costi di attività di trattamento e smaltimento/recupero dei rifiuti urbani (CTS e CTR di cui ai punti 7.7 e 7.8 dell'allegato A alla Delibera 443/2019) relativo all'anno 2018 oppure quello dell'anno 2020, comunque approvati dall'Ente Competente o in esito a procedure negoziali, nelle more della determinazione dei corrispettivi secondo i criteri ARERA ?

Nel calcolo delle entrate tariffarie dell'anno 2020, si applica il corrispettivo unitario per la componente a copertura dei costi di attività di trattamento e smaltimento/recupero dei rifiuti urbani relativo all'anno 2018 (valore di bilancio). Se la dinamica di costo è molto accentuata nel passaggio da un anno a un altro, va segnalata (ovvero se risulta superiore a una logica di sopportazione economica che rischia di pregiudicare l'equilibrio economico finanziario dell'operatore).

Rimane disponibile inoltre lo strumento della istanza (punto 4.5 MTR) per il superamento del limite alla crescita

Costi comuni

Con l'adozione del MTR l'Autorità ha ritenuto (punto 9.2 MTR) di includere nei costi riconosciuti (Cca) eventuali **oneri per le misure di prevenzione**, di cui all'articolo 9 della direttiva 2008/98/CE, volte appunto ad evitare la produzione di rifiuti.

IL PEF

Il PEF è redatto secondo quanto indicati all'articolo 18 del MTR (contenuti minimi)


Finora il PEF conteneva fino al 2019 i **costi sostenuti dall'Ente**

Locale con riferimento a:

- costi interni (Ufficio Ambiente, Ufficio Tributi)
- costi esterni per forniture
- corrispettivi dovuti ai gestori affidatari del servizio di spazzamento o di raccolta,
- corrispettivi di trattamento/smaltimento

Il MTR impone di redigere il PEF inserendo, al posto dei corrispettivi dovuti ai gestori affidatari, i costi operativi e di capitale sostenuti da questi ultimi

Il PEF e le tariffe



Il Metodo Tariffario Rifiuti dell'Autorità e il dPR 158/99 (Metodo Normalizzato - MTN)

MTN Allegato 1 dPR 158/99

Composto da 4 punti

- **punti 1,2,3** riguardano la tariffa di riferimento a regime, la suddivisione dei costi del PEF (costi operativi di gestione, costi comuni, costi d'uso del capitale) e la composizione della TF e TV
- **punto 4** riguarda l'articolazione tariffaria all'utenza comprensiva della suddivisione UD/UND (criteri razionali) e la attribuzione della tariffa alle singole utenze (attraverso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd)


MTR Allegato A del 31 ottobre 2019 n° 443/2019/R/RIF

- **Innova i punti 1,2,3 del MTN di cui al dPR 158/99**
- **Non interviene sul punto 4 (ne sul riparto UD-UND ne sui K)**

Contenuto delle disposizioni ARERA sui costi efficienti di esercizio e investimento

ARERA con il nuovo MTR NON si occupa della articolazione tariffaria all'utenza e della suddivisione del gettito tra utenze domestiche e non domestiche
- fa eccezione la riclassificazione dei costi in TF e TV -

Compiti previsti dall'AUTORITA' secondo MTR 443




Chi è l'Ente Territorialmente competente?

Del. 443/2019/R/RF, Allegato 1, comma 1.1

Ente territorialmente competente è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente.

Il DL 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 all'Art. 3-bis. (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali) istituisce e assegna le competenze all'EGATO.



Fonte: Utilitatis

Nota IFEL del 09/12/2019: Le modalità e le tempistiche di predisposizione degli atti relativi ai Piani economico-finanziari (PEF) e alle tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva per l'anno 2020

Relativamente alla terminologia utilizzata nella Delibera in esame, si ritiene che per **“soggetto gestore”** possa intendersi chi **effettua i servizi ricompresi nel Piano Economico Finanziario**. Esso, **quindi, può essere rappresentato da uno o più soggetti esterni, ovvero dallo stesso Comune per quanto attiene i servizi gestiti direttamente da quest'ultimo.**

Per quanto riguarda **l'ente territorialmente competente**, l'ARERA non ne fornisce una definizione precisa, ma si deve ritenere che esso sia da identificare negli enti di governo dell'Ambito e, **laddove essi non siano stati costituiti, nei Comuni.**

Si dovrà preliminarmente verificare se nel proprio territorio sia costituito l'EGATO o Ente con le medesime funzioni e se lo stesso sia operativo in modo da svolgere le funzioni previste per l'ETC dal MTR relativamente al PEF 2020

Il PEF «grezzo» predisposto dal gestore deve essere costituita da:

- ❑ **Piano finanziario degli investimenti**, da redigere a schema libero, (punto 18.2 del **MTR**) che deve essere composto da:
 - ◆ programma e piano finanziario degli investimenti,
 - ◆ beni, strutture e servizi disponibili per l'effettuazione del servizio,
 - ◆ risorse finanziarie necessarie,
 - ◆ relazione recante descrizione di modello gestionale e organizzativo, livelli di qualità del servizio, ricognizione degli impianti esistenti;

- ❑ **Documentazione MTR**, da redigere secondo schemi forniti da **ARERA** in appendice al **MTR**, come specificato al comma 18.3 del **MTR**, composta da:
 - ◆ **Tabella PEF** (da redigere secondo lo schema di Appendice 1)
 - ◆ **Relazione di Accompagnamento** (da redigere secondo lo schema di Appendice 2)
 - ◆ **Dichiarazione di veridicità** (da redigere secondo lo schema di Appendice 3)

PEF: schema tipo e dichiarazione di veridicità

Schema tipo della RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Indice della relazione

1	Premessa	2
2	Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore	2
2.1	Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti.....	2
2.2	Altre informazioni rilevanti.....	2
3	Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore	3
3.1	Dati tecnici e patrimoniali.....	3
3.1.1	Dati sul territorio gestito e sull'affidamento.....	3
3.1.2	Dati tecnici e di qualità.....	3
3.1.3	Fonti di finanziamento.....	3
3.2	Dati per la determinazione delle entrate di riferimento.....	4
3.2.1	Dati di conto economico.....	4
3.2.2	Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia.....	4
3.2.3	Dati relativi ai costi di capitale.....	4
4	Valutazioni dell'Ente territorialmente competente	5
4.1	Attività di validazione svolta.....	5
4.2	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	5
4.3	Costi operativi incentivanti.....	5
4.4	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	5
4.5	Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019.....	5
4.6	Focus sulla valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i>	5
4.7	Scelta degli ulteriori parametri.....	5

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ

DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 443/2019/R/RI/

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____
 NATO/A A _____
 IL _____
 RESIDENTE IN _____
 VIA _____
 IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ _____
 AVENTE SEDE LEGALE IN _____ VIA _____
 CODICE FISCALE _____ PARTITA IVA _____
 TELEFAX _____ TELEFONO _____
 INDIRIZZO E-MAIL _____

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000

DICHIARA

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA _____ RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;
- CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE FORNENDO IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO
 - È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE
 - NON È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE:

I compiti del gestore del servizio

Il gestore (ovvero tutti i soggetti che erogano la totalità o parti del servizio integrato rifiuti) ogni anno devono:

- A. **Allocare correttamente le componenti di costo di investimento e di esercizio riconoscibili per ciascun anno ($\alpha = 2020$)**
- B. **Predisporre il PEF "grezzo" (al netto dei coefficienti e della parte della relazione di accompagnamento, che sono di competenza dell'ETC)**
- C. **Predisporre la relazione di accompagnamento al PEF**
- D. **Predisporre il piano degli investimenti**
- E. **Determinare la componente a conguaglio relativa alle annualità pregresse e nello specifico ai costi ricalcolati riferiti all'anno di riferimento e confrontarli con i ricavi di effettiva competenza.**
- F. **Calcolare la componente di costo fisso (TF α) e variabile (TV α), riclassificandola secondo le disposizioni previste all'art. 3 del MTR (in caso di TARI tributo).**

A differenza di quanto succedeva nel regime disposto dal dPR 158/99, quindi, il gestore non determina completamente il costo del suo servizio, essendo lo stesso determinato solo dopo la definizione della parte di PEF di competenza dell'Etc.

I compiti del gestore: redazione PEF grezzo

Voci del PEF di competenza del gestore
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI^{EXP}_{TV}
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR_{CONAI}
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC_{TV}
Oneri relativi all'IVA e altre imposte
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC
Costi generali di gestione - CGG
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD
Altri costi - COal
Costi comuni – CC
Ammortamenti - Amm
Accantonamenti - Acc
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche
- di cui per crediti
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie
Remunerazione del capitale investito netto - R
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R_{lic}
Costi d'uso del capitale - CK
Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI^{EXP}_{TF}
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RC_{TF}
Oneri relativi all'IVA e altre imposte
Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF
RD%
qa-2 Quantità di RU complessivamente prodotti all'anno (a-2)

ZOOM - DICHIARAZIONE DI VERIDICITA'

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA _____, RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE E DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;

Requisiti:

- **Completezza dei dati**
- **Veridicità dei dati**
- **Corrispondenza nei valori contenuti nelle fonti contabili obbligatorie**

I compiti dell'ETC

- **Ricezione** del Pef «grezzo» da parte del gestore e la verifica formale che comprenda tutte le sue parti;
- **Definizione** dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR;
- **Redazione** del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (Appendice 2 delibera 443);
- **Validazione** del PEF finale (completezza, coerenza e congruità dei dati);
- **Assunzione della determinazione** di definizione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;
- **Trasmissione ad ARERA** del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi “provvisori” del servizio integrato o dei singoli servizi nel **termine di 30 giorni** dall'assunzione delle pertinenti determinazioni, ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento (vale a dire, per l'anno 2020, dal 30 aprile).

Compiti dell'ETC: Procedura di Validazione

(comma 3, articolo 6 della delibera 443/2019/R/rif)

E' la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del PEF e viene svolta «dall'ETC, o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore».

L'art. 19 dell'MTR specifica che **tale verifica concerne almeno:**

- **la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;**
- **il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;**
- **il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore**

L'ETC descrive nella relazione di accompagnamento l'attività di validazione annuale svolta sui dati trasmessi dal gestore, sia riguardo agli anni a (2020) e $a+1$ (2021) sia relativamente alla determinazione dei costi efficienti delle annualità 2018 e 2019.

Nel caso il servizio sia erogato da più gestori, l'ETC deve procedere nello stesso modo, cioè validando e determinando i prezzi dei servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti e integrando gli stessi nel PEF complessivo. In questo caso l'Etc deve indicare nel PEF i costi in base al soggetto competente (Gestore/i in funzione di chi eroga i servizi).

COMPITI DELL'ETC: definizione dei coefficienti e parametri di costo (1)

I coefficienti e costi che devono essere individuati/definiti dall'ETC sono NECESSARI per determinare l'ammontare finale del PEF in particolari essi assolvono alla funzione di:

- ✓ determinare i coefficienti relativi al **limite di crescita annuale delle entrate tariffarie** nell'ambito dell'intervallo di valori determinati dall'Autorità, quali: il **coefficiente di recupero di produttività (Xa)**, il **coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QLa)**, il **coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PGa)**;
- ✓ determinare il **fattore di sharing (b)** sulla vendita di materiale e di energia nell'ambito dei **range individuati da ARERA** per la determinazione delle tariffe 2020-21;
- ✓ determinare l'ulteriore **parametro correttivo del fattore di sharing sui proventi CONAI (w)** per la determinazione delle tariffe 2020-21, sempre nei **range individuati da ARERA**;
- ✓ effettuare la **valorizzazione della componente di gradualità $\gamma = \gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3$ e del numero di rate (r)** nella determinazione dei conguagli sulla base dei **range di valori individuati da ARERA** e delle performance del gestore, quali la **raccolta differenziata (γ_1)**, la **preparazione per il riutilizzo e riciclaggio (γ_2)** e la **soddisfazione degli utenti del servizio, anche con rispetto alla carta dei servizi (γ_3)**;
- ✓ **Definizione dei costi operativi incentivanti** ovvero costi previsionali relativi al conseguimento di **target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale ($COI_{TV}^{exp} COI_{TF}^{exp}$)**

COMPITI DELL'ETC: definizione dei coefficienti (2)

Estratto dell'appendice 1 alla delibera 443/2019/R/rif dell'Autorità; voci necessarie alla definizione del Piano economico finanziario stabilite dall'Ente territorialmente competente

Voci del Piano economico finanziario definite dall'Ente territorialmente competente	
1	Fattore di Sharing – b
2	Fattore di Sharing – $b(1+\omega)$
3	Rateizzazione r
4	Fabbisogno standard €cent/kg (anno 2018 conguagli e 2020 se per istanza)
5	Costo medio settore €cent/kg, per Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano
6	Valutazione rispetto agli obiettivi di RD% - $\gamma1$
7	Valutazione rispetto all' efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo – $\gamma2$
8	Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio – $\gamma3$
9	Coefficiente di recupero di produttività - X_a
10	Coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL_a
11	Coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG_a
12	$\sum TV_{a-1}$ = somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile anno a-1

**A questi vanno aggiunti i costi operativi incentivanti (COI_{TV}^{exp} COI_{TF}^{exp})
definiti dal ETC in accordo con il gestore**

Per l'approfondimento dei fabbisogni standard in relazione alle previsioni del MTR 443 si veda la nota IFEL pubblicata sul sito il 23/12/2019, denominata “Costi standard rifiuti 2020. Nota di approfondimento IFEL e applicativo di simulazione” - <https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9964-costi-standard-rifiuti-2020-nota-di-approfondimento-ifel-e-applicativo-di-simulazione> e webinar IFEL <https://www.youtube.com/watch?v=OTr8sRfOP2c>

Compiti dell'ETC: ulteriori competenze in merito alla definizione del PEF

- **Definire** (Punto 13.4 del MTR) **la vita utile delle discariche in accordo con il gestore, sulla base delle capacità residue e delle stime sui tempi di esaurimento delle stesse;**
- **Effettuare il riconoscimento dei costi della gestione post-operativa e di chiusura delle discariche autorizzate (Punto 9.3 del MTR) nel caso in cui le risorse precedentemente accantonate risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo;**
- **Verificare l'equilibrio economico finanziario del gestore ***

() equilibrio economico finanziario del gestore al punto 19,1, della gestione al punto 4.5 e 4.6 non è la stessa cosa!!)*

Compiti di ARERA

Verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa costituente il Piano economico finanziario.

L'Autorità, in caso di esito positivo delle verifiche approva il fabbisogno tariffario, ma si riserva la possibilità di richiedere ulteriori informazioni ai gestori e agli ETC.

- L'Autorità dovrà approvare sia i **PEF ordinari** (il fabbisogno economico è inferiore o uguale al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 del MTR), sia i **PEF che determinano aumenti delle entrate tariffarie oltre i limiti previsti** (corredati dalle relazioni redatte dagli ETC che attestano, ai sensi dell'articolo 4, comma 4.5 del MTR, le valutazioni compiute).
- Ad oggi le tempistiche entro le quali l'Autorità procederà con questi adempimenti non sono noti né dichiarati.
- ARERA dovrà approvare circa 7900 PEF validati e corredati dalle pertinenti determinazioni degli ETC

Meccanismi di Garanzia (art. 7 della delibera n° 443/2019/R/rif)

In caso di **inerzia del gestore** nella predisposizione del PEF l'ETC che abbia **provveduto a richiedere i dati e gli atti necessari**, ne dà comunicazione all'Autorità, informando contestualmente il gestore. **L'Autorità**, ricevuta la comunicazione provvede a **diffidare il gestore** e, in caso di perdurante inerzia, ad intimare l'adempimento agli obblighi regolatori.


In caso di **inerzia dell'ETC**, invece, il **gestore**, una volta **predisposto il PEF**, ne dà comunicazione all'Autorità, informando contestualmente l'Ente medesimo. **L'Autorità**, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, provvede a **diffidare l'ETC** e, in caso di perdurante inerzia, ad intimare l'adempimento agli obblighi regolatori.

In entrambi i casi l'Autorità si riserva comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95. (possibilità di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi lire); in caso di reiterazione delle violazioni, ARERA ha la facoltà, di sospendere l'attività di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione.

MTR-ARERA Necessità di coordinamento e collaborazione

Per adempiere alle disposizioni di ARERA relative al nuovo MTR è **NECESSARIA** una propedeutica attività di collaborazione e condivisione tra ETC e Gestore.

In particolare la attività di validazione, definizione dei COI e in generale la scelta dei vari coefficienti è conseguente ad una conoscenza precisa del servizio, della qualità dello stesso, degli obiettivi di RD% e riciclaggio oltre che delle modalità di rendicontazione dei costi del gestore.



Limite alla crescita tariffaria (art. 4 MTR)

1 formula

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

Il Limite alla crescita è la condizione che determina l'ammontare complessivo dei costi

ρ_a è limite alla crescita delle tariffe


$$T_a = T_{a-1} (+ \rho_a)$$

23 formule

Handwritten mathematical formulas related to the MTR article 4, including:

- $\sum TF_{a-2}^{new} = CSL_{a-2}^{new} + CC_{a-2}^{new} + CK_{a-2}^{new}$
- $RC_{TV,a} = \sum TV_{a-2}^{new} - \sum TV_{a-2}^{old}$
- $CC_a = CARC_a + CGG_a + CCD_a + CO_{AL,a}$
- $IMN_a = \int \Gamma^{a-2}$
- $AMM_a = \sum_c \sum_t \min \left(\frac{CI_{c,t} * df_t^a}{VU_c}, (CI_{c,t} - FA_{CI,c,t}^{a-2}) * df_t^a \right) * df_t^a$
- $RC_{TF,a} = \sum T_{a-2}^{new} - \sum T_{a-2}^{old} + CTR_{a-2}^{new} + CRD_{a-2}^{new} - b(AR_{a-2}^{new})$
- $\sum TV_{a-2}^{new} = CK_{a-2}$
- $CU_{eff,a-2} = \left(\sum TV_{a-2}^{old} + \sum TF_{a-2}^{old} \right) / q_{a-2}$
- $CIN_a = \text{Max}((IMN_a + CCN_a - PR_a), 0)$
- $CCN_a = \left(\sum_c \sum_t \min \left(\frac{CI_{c,t} * df_t^a}{VU_c}, (CI_{c,t} - FA_{CI,c,t}^{a-2}) * df_t^a \right) * df_t^a \right) + CO_{AL,a}$
- $CC_a = CARC_a + CGG_a + CCD_a + CO_{AL,a}$

Il Limite alla crescita tariffaria determina il limite ai costi «efficienti»



Limite alla crescita tariffaria (art. 4 MTR)

Per l'anno 2020, ai fini della verifica del limite alla crescita delle tariffe, si considerano le entrate tariffarie *T2019 old* ovvero le entrate tariffarie per l'anno 2019 determinate ai sensi della previgente regolazione

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

Crescita tariffaria

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + rpi_a - X_a + PG_a + QL_a)$$

Inflazione programmata 1,7%

Recupero di produttività 0,1% ÷ 0,5%

		Perimetro Gestionale (PG_a)	
		Nessuna variazione nelle attività gestionali	Presenza di variazioni nelle attività gestionali
Qualità prestazioni (QL_a)	Mantenimento livelli di qualità	$PG_a = 0\%$ $QL_a = 0\%$	$PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0\%$
	Miglioramento livelli di qualità	$PG_a = 0\%$ $QL_a \leq 2\%$	$PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 2\%$

Limite alla crescita tariffaria

X factor

X_a

Recupero di produttività

0,1%-0,5%

Sembra essere l'unico parametro di efficienza offerto dal metodo.

Determina una riduzione dell'ammontare dei costi totali da un anno altro di cui il gestore deve farsi carico


Limite alla crescita della tariffa (1)



La variazione della tariffa anno su anno è sottoposta a dei limiti

$$[\text{Tariffa Anno}] / [\text{Tariffa Anno A-1}] \leq (1 + \rho a)$$

ρa : e' il parametro % per la determinazione del limite di crescita



Scenario Ordinario

nel caso in cui l'ETC non individui obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non preveda modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono essere incrementate al massimo per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività, valore che per il 2020 è compreso nel *range* tra 1,2% e 1,6%. **l'ETC sembra avere ampia discrezionalità nel determinare il recupero produttività nell'ambito dei range prefissati.**


Limite alla crescita della tariffa (2)



La variazione della tariffa anno su anno è sottoposta a dei limiti

$$[\text{Tariffa Anno } A] / [\text{Tariffa Anno } A-1] \leq (1 + \rho a) \quad *$$

ρa : e' il parametro % per la determinazione del limite di crescita



Scenario Possibile adeguamento Qualità

QL_a Coefficiente Miglioramento qualità del servizio = [2,0%]

La variazione di QL_a si concretizza in:

- frequenza maggiore nelle attività di spazzamento e di raccolta
- incrementi dei livelli di riutilizzo e riciclaggio
- incrementi significativi della percentuale di raccolta differenziata


Limite alla crescita della tariffa (3)



La variazione della tariffa anno su anno è sottoposta a dei limiti

$$[\text{Tariffa Anno } A] / [\text{Tariffa Anno } A-1] \leq (1 + \rho a) \quad *$$

ρa : e' il parametro % per la determinazione del limite di crescita



Scenario Possibile: adeguamento Perimetro

PG_a Coefficiente valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale = [3,0%]

La variazione di PG_a si concretizza in:

- passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta
- processi di aggregazione delle gestioni

I Costi Operativi Incentivanti (COI_{TV}^{exp} COI_{TF}^{exp})

-Articolo 8 MTR-

$$\sum T_a = CG_a + CC_a + CK_a - b(AR_a) - b(1 + \omega_a)AR_{CONAI,a} + (1 + \gamma_a) \frac{RC_a}{r}$$

$$CG_a = CSL_a + CRT_a + CTS_a + CRD_a + CTR_a + COI_a^{exp}$$

$$COI_a^{exp} = COI_{TV,a}^{exp} + COI_{TF,a}^{exp}$$

- Fanno parte dei costi di gestione operativi
 - Sono suddivisi in oneri fissi e variabili
 - Sono le uniche componenti di natura previsionale “concesse” dalla Autorità in tutta la struttura del MTR
 - Sono definiti dall’ETC* che deve fissare gli obiettivi specifici da conseguire e sono potenzialmente correlati ai valori dei coefficienti QLa e PGa relativi al limite annuale della crescita
- (*) *su proposta del gestore ?*

I costi operativi incentivanti - COI

Fissazione obiettivi e target quantitativo

$COI_{TF,a}^{exp}$

$COI_{TV,a}^{exp}$

Verifica obiettivi

attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché la introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza

incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta, passaggio da raccolta stradale a porta a porta

Obiettivo completamente raggiunto

Riconoscimento completo del COI

Obiettivo parzialmente raggiunto

Riconoscimento parziale, in proporzione, del COI

I Costi Operativi Incentivanti (COI_{TV}^{exp} COI_{TF}^{exp}) -Articolo 8 MTR-

- I **COI** sono previsti per promuovere il **miglioramento dei livelli di qualità del servizio o modifiche del perimetro gestionale del servizio a costi efficienti e sono vincolati alla identificazione puntuale del target di miglioramento da conseguire sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi**, tenuto conto degli eventuali effetti di scala
- $COI_{TF,a}^{exp}$ comprende il miglioramento i costi delle prestazioni relative alle **attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché la possibile introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza**
- $COI_{TV,a}^{exp}$ comprende i costi relativi al possibile **incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta**
- Il gestore si assume il rischio di conseguire l'obiettivo a risorse definite ex ante ed è tenuto a rendicontare ex post gli oneri effettivamente sostenuti per il raggiungimento dell'obiettivo riferito
- In caso di mancato conseguimento degli obiettivi sottesi alla quantificazione dei COI è previsto, per l'anno $(a+2)$, un recupero (solo se a vantaggio dell'utenza) dell'eventuale scostamento tra la quantificazione delle menzionate componenti in ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$ e gli oneri effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nelle medesime annualità.
- L'entità del recupero di cui al precedente periodo è **proporzionale alla distanza tra l'obiettivo fissato e il livello effettivamente raggiunto.**

L'istanza per il superamento del limite della crescita (4.5 MTR)

Ove gli Enti territorialmente competenti ritengano necessario - per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite - il **superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie**, i medesimi presentano all'Autorità una **relazione** attestante:

- le valutazioni di **congruità** compiute sulla base delle **risultanze dei fabbisogni standard** di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (ovvero, per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base del **costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA**) e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;
- le valutazioni in ordine **all'equilibrio economico-finanziario** delle gestioni, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti *CTSa* e *CTRa* ;
- l'effetto relativo alla **valorizzazione del fattore di *sharing b*** in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo;
- le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi ad incrementi di **qualità** nelle prestazioni o a modifiche nel **perimetro gestionale**.

Costi standard e Fabbisogno Standard

... il **comma 653 dell'art.1 della legge 147 del 2013** stabilisce che nella determinazione dei costi del servizio rifiuti «*il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard*» mentre la **Delibera ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019**, concernente il *Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021*, individua nei fabbisogni standard un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario



Differenziato in base ai fattori di offerta e al contesto socio-economico del territorio del comune

Tonnellate di rifiuti urbani

- Il Costo standard unitario è rapportato con il Costo unitario effettivo (CU_{effa-2}) e determina il coefficiente di gradualità γ **IN SEDE DI CALCOLO DEI CONGUAGLI** .

$$CU_{effa-2} = (\sum TV_{a-2}^{old} + \sum TF_{a-2}^{old})/q_{a-2}$$

- Il fabbisogno standard è un parametro su cui effettuare le valutazioni per risultanze derivanti dall'MTR propedeutiche **all'istanza** in caso di superamento del limite alla crescita (4,5 MTR)

Il Fattore Gamma (γ) (punto 16,2 MTR)

I Gamma sono fattori di performance del/dei gestori

In ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$, γ_a è dato dalla seguente somma:

$$\gamma_a = \gamma_{1,a} + \gamma_{2,a} + \gamma_{3,a}$$

dove:

- $\gamma_{1,a}$ è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di **raccolta differenziata** da raggiungere;
- $\gamma_{2,a}$ è quantificato considerando l'efficacia delle attività di **preparazione per il riutilizzo e il riciclo**;
- $\gamma_{3,a}$ è determinato sulla base delle risultanze di **indagini di soddisfazione degli utenti** del servizio, **svolte in modo indipendente**, o con riferimento al **grado di rispetto della Carta dei servizi**.

Utilizzo dei γ

γ_a fattore di gradualità nei **conguagli**

$\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ fattori che definiscono il fattore correttivo di sharing ovvero ω_a

quindi l'ammontare dei ricavi **CONAI** trattenuti dal gestore

Fattore di Sharing

Incentivo finalizzato a consentire agli operatori, a partire dall'anno 2020, di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici da ripartire tra operatori e utenti.

E' applicato ai proventi derivanti dalla vendita di materiali recuperati e/o di energia e/o dai proventi CONAI derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani e anche da ricavi diversi da quelle relative alla gestione dei RU ottenute avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato. L'Autorità concepisce lo sharing come strumento per il raggiungimento degli obiettivi della economia circolare finalizzato a **incentivare i gestori a massimizzare i ricavi derivanti dalla valorizzazione energetica o dei materiali ceduti derivanti dalla raccolta. L'Autorità tende a favorire o comunque ad incentivare l'accesso dei gestori a conferimenti di mercato riconoscendo loro una quota maggiore dei proventi a fronte del rischio di mercato.**

Sharing $b(AR_a), b(1 + \omega_a)AR_{CONAI,a}$ (punto 16,2 MTR)

- ❑ Lo sharing agisce su ricavi posti in detrazione ai costi
- ❑ AR_a = Ricavi derivanti la vendita di materiale o energia ottenuti dai rifiuti sul libero mercato e ricavi diversi da quelle relative alla gestione dei RU ottenute avvalendosi di *asset* e risorse del servizio del ciclo integrato;
- ❑ $AR_{conai,a}$ = Ricavi derivanti dai corrispettivi CONAI.

Fattore di <i>sharing</i>	Valori min. del range ammesso	Valori max del range ammesso
<p style="text-align: center;"><i>b</i></p> <p style="text-align: center;">Fattore sempre >0</p>	Massimi ricavi a favore del gestore e max incentivo per lo stesso nella valorizzazione dei rifiuti	Minimo ricavi a favore del gestore e minimo incentivo per lo stesso nella valorizzazione dei rifiuti
	Minima detrazione dei costi da inserire nel PEF e tariffe più alte* per gli utenti del servizio	Massima detrazione dei costi da inserire nel PEF tariffe più basse per gli utenti del servizio
	*Compatibilmente con il rispetto del limite alla crescita	Necessità di giustificare la scelta da parte dell'ETC

ω_a = correttivo del fattore di *sharing* sui proventi CONAI

$b(1 + \omega_a)$ = fattore di *sharing* dei proventi derivanti sui corrispettivi CONAI

Quantificazione dello sharing

Quota detratta dai costi del PEF sui ricavi dai rifiuti nel libero mercato = $b(AR,a)$		
	Utenti	Gestore
$b=(0,3)$ massimo beneficio al gestore	30%	70%
$b=(0,6)$ minimo beneficio al gestore	60%	40%

ωa è determinato dall'ETC in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$

Quota detratta dai costi del PEF sui proventi dal CONAI = $b(1 + \omega_a)AR_{CONAI,a}$				
	Performance elevate $\omega_a = 0,1$		Performance basse $\omega_a = 0,4$	
	$(1 + \omega a) = 1,1$		$(1 + \omega a) = 1,4$	
	Utenti	Gestore	Utenti	Gestore
$b=(0,3)$	33%	67%	42%	58%
$b=(0,6)$	66%	34%	84%	16%

Gradualità

$$\sum T_a = CG_a + CC_a + CK_a - b(AR_a) - b(1 + \omega_a)AR_{CONAI,a} + (1 + \gamma_a) \frac{RC_a}{r}$$

$$\gamma_a = \gamma_{1,a} + \gamma_{2,a} + \gamma_{3,a}$$

collegato al grado di rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata

collegato all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo

collegato alle risultanze delle indagini di soddisfazione degli utenti o al grado di rispetto della Carta dei Servizi

$$CU_{eff} = \left(\sum TV_{a-2}^{old} + \sum TF_{a-2}^{old} \right) / q_{a-2}$$

quantità di RU complessivamente prodotti all'anno a-2

Confronto con benchmark = fabbisogno standard anno a-2 (art. 1, comma 653, della legge n. 147/2013 per le Regioni a Statuto ordinario) e costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto ISPRA per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Nel caso di PEF riferiti ad ambiti o raggruppamenti di comuni, ci si riferisce all'adattamento del fabbisogno standard validato da un soggetto terzo.

Conguaglio RC $\rightarrow (1 + \gamma_a) \frac{RC_a}{r}$

RC > 0 Il Gestione sottoremunerata rispetto a MTR 443

I Costi tenderanno ad aumentare

$1 + \gamma_a$ è il fattore di gradualità, γ_a è negativo

più alto (in valore assoluto) è γ_a e minori sono gli aumenti dei costi

RC < 0 Il Gestione sovraremunerata rispetto a MTR 443

I Costi tenderanno a diminuire

$1 + \gamma_a$ è il fattore di gradualità, γ_a è negativo

più basso (in valore assoluto) è γ_a e maggiori sono i risparmi sui cittadini

Gradualità

$CUeff_{a-2} > \text{benchmark}$

$CUeff_{a-2} \leq \text{benchmark}$

$RC_a > 0$	$RC_a \leq 0$
$-0,45 < \gamma_{1,a} < -0,3$	$-0,25 < \gamma_{1,a} < -0,06$
$-0,3 < \gamma_{2,a} < -0,15$	$-0,2 < \gamma_{2,a} < -0,03$
$-0,15 < \gamma_{3,a} < -0,05$	$-0,05 < \gamma_{3,a} < -0,01$

$RC_a > 0$	$RC_a \leq 0$
$-0,25 < \gamma_{1,a} < -0,06$	$-0,45 < \gamma_{1,a} < -0,3$
$-0,2 < \gamma_{2,a} < -0,03$	$-0,3 < \gamma_{2,a} < -0,15$
$-0,05 < \gamma_{3,a} < -0,01$	$-0,15 < \gamma_{3,a} < -0,05$

GESTIONE	Sottoremunerata Conguaglio positivo ($RC_a > 0$)	Sovraremunerata Conguaglio negativo ($RC_a \leq 0$)
Efficiente ($CUeff_{a-2} \leq \text{benchmark}$)	 50% (1 + γ_a) 90%	 10% (1 + γ_a) 50%
Inefficiente ($CUeff_{a-2} > \text{benchmark}$)	 10% (1 + γ_a) 50%	 50% (1 + γ_a) 90%

 = Convenienza per gli utenti del servizio

Fonte: immagini tratte da presentazione Utiliteam

Le novità nella ripartizione della parte fissa e parte variabile

$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + COI_{TV,a}^{exp}$$


$$-b(AR_a) - b(1 + \omega_a)AR_{CONAI,a} + (1 + \gamma_a) \frac{RC_{TV,a}}{r}$$

$$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$$

Novità !!
il 100% del costo del personale
direttamente impiegato va
interamente nei costi variabili


$$\sum TF_a = CSL_a + CC_a + CK_a + COI_{TF,a}^{exp} + (1 + \gamma_a) \frac{RC_{TF,a}}{r}$$

Le novità nella ripartizione TF e TV (1)

$$\Sigma T_a = \Sigma TV_a + \Sigma TF_a$$

L'ammontare dei costi fissi e variabili ha subito una importante trasformazione, che ne ha alterato i mutui rapporti. Infatti i costi comuni - rivisti dall'articolo 9.1 del MTR 443 - sono così definiti:

$$CCa = CARCa + CGGa + CCDa + COAL,a$$

Dove i costi generali di gestione vengono così definiti:

CGGa, sono i costi generali di gestione relativi sia al **personale non direttamente impiegato nelle attività operative del servizio del ciclo integrato** che, in generale, la **quota parte dei costi di struttura** (quali ad esempio le spese generali, quota parte dei costi amministrativi della società, ecc.).

In sostanza, non possono essere imputati in questa voce (costi fissi) i costi relativi al personale impiegato in attività operative del ciclo integrato, che vanno inseriti integralmente tra i costi variabili. Coerentemente, nei costi di gestione dovrà essere invece computato interamente il costo del personale impiegato.

Finora, invece, il punto 2.2 dell'all. 1 al DPR 158/99 prevedeva che **il costo del personale venisse computato tra i costi operativi CGIND (rifiuti indifferenziati) e CGD (raccolta differenziata) soltanto per una percentuale non superiore al 50%**, mentre la parte restante andava inserita nei CC, tra i Costi Generali di Gestione (CGG). L'entità di tale percentuale, nel limite del 50%, era opzione discrezionale

In particolare, nei servizi ad alta intensità di manodopera (*labour-intensive*), come ad esempio i servizi di raccolta domiciliare, **questa previsione determina un effetto importante di spostamento di costi dalla parte fissa a quella variabile**

Le novità nella ripartizione TF e TV (2)

Per rallentare la crescita della quota variabile l'Autorità ha inserito (3,1 MTR) un limite alla variazione della tariffa TV_a ponendola al massimo al 20%; difatti in ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$ è applicata la seguente condizione:

$$0,8 \leq \frac{\sum TV_a}{\sum TV_{a-1}} \leq 1,2$$

Per l'anno 2020 si considerano le entrate tariffarie $TV_{2019_{old}}$, dove il denominatore corrisponde alle entrate tariffarie accertate nel 2019.

L'eventuale quota eccedente rispetto a $\pm 20\%$ sarà ricompresa nei "costi fissi".

Potenziali conseguenze:

- modifica dell'articolazione tariffaria, con un potenziale aumento della tariffa delle utenze domestiche con più componenti;
- una variazione delle tariffe per le utenze commerciali e non domestiche in genere, che si caratterizzano con maggior peso della TV e quindi un rischio di ammanchi di gettito a causa della maggior incidenza delle riduzioni e spesso delle agevolazioni, che incidono per lo più sulla TV;
- una necessaria rivalutazione dei gettiti, con possibile modifica del regolamento comunale con la verifica dell'effetto degli sgravi (che solitamente pesano percentualmente sulla parte variabile) sull'equilibrio generale della tariffa.

Compiti del Comune

Il Comune riceve il PEF validato e corredato da tutte le determinazioni di competenza dell'ETC e in conformità ad esso entro il 30 giugno 2020 approva le tariffe da applicarsi agli utenti.

Fino all'approvazione del PEF da parte dell'Autorità i prezzi definiti dal PEF finale determinato dall'ETC possono essere applicati in quanto considerati "prezzi massimi" e quindi possono dare origine all'articolazione tariffaria conseguente.

Attenzione: Il termine (*) di trasmissione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie al MEF da parte dei Comuni è il 14 ottobre di ogni anno, per la successiva pubblicazione (www.finanze.gov.it) entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Per garantire la piena conoscibilità dell'atto i versamenti che vengono a scadenza prima del 1° dicembre di ciascun anno siano effettuati sulla base degli atti adottati per l'anno precedente, fatto salvo il successivo conguaglio.

Nel caso di tariffe diverse tra 2020 e 2019 si dovrà in ogni caso attendere dicembre 2020 per potere applicare i conguagli agli utenti, che potrebbero essere applicati anche in assenza di approvazione da parte di ARERA. L'approvazione da parte di ARERA di un ammontare del PEF diverso da quello determinato dall'Etc potrebbe quindi determinare un ulteriore conguaglio sulle tariffe già applicate ai cittadini.

* il Comunicato dal MEF con circolare 2/DF del 22/11/2019, a seguito dell'emanazione dell'art. 15-bis del decreto legge n.34 del 2019, la pubblicazione sul sito internet è condizione di efficacia per le deliberazioni tariffarie e i regolamenti comunali relativi anche alla TARI

Articolazione tariffaria con il MTR (regime tributo)

Le **uniche** indicazioni sull'articolazione tariffaria (art 5 MTR “*determinazione dei corrispettivi per l'utenza*”) finale all'utenza (fatto salvo la determinazione di TF e TV) sono:

- **l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;**
- **i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del dPR 158/99.**

Considerazione: non si fa alcun riferimento alla cosiddetta “**tariffa monomia**” (EX TARSU), che, ai sensi del comma 652 L. 147/2013, è uno dei due regimi in cui può articolarsi la TARI. Si evidenzia, inoltre, che l'adozione di una tariffa monomia in effetti non necessiterebbe di nessuna classificazione dei costi in parte fissa e variabile, classificazione tuttavia che con MTR è necessario effettuare perché utilizzata in alcuni passaggi del calcolo dei costi efficienti relativi ai congruati. Si ritiene pertanto che gli enti che dovessero scegliere la TARI cd «monomia» dovranno eseguire il calcolo analitico della TF e TV ai sensi del MTR 443.

Accorgimenti per l'armonizzazione tariffaria con il MTR

Istituzioni Scolastiche Statali (comma 655 art. 1 L 147/2013)

L'Autorità prevede che i gestori inseriscano nel PEF tutti i costi ammissibili, compresi quelli sostenuti per i servizi rivolti alle scuole. È pertanto compito del Comune, in sede di articolazione tariffaria, tenere conto che le istituzioni scolastiche statali non sono tenute a corrispondere ai Comuni la tariffa del servizio.

I Comuni dovranno pertanto indicare nelle entrate il solo valore corrispondente al trasferimento proveniente dal Ministero dell'istruzione, mentre nel PEF saranno rappresentati tutti i costi del servizio.

L'indicazione a suo tempo fornita dal MEF in sede di applicazione della TARES, che prevede che il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto - per un importo pari al contributo a carico del Miur - dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti è da ritenersi superata.

Accorgimenti per l'armonizzazione tariffaria con il MTR – Riduzioni/Agevolazioni

- non trattate esplicitamente dall'Autorità
- **non considerate come componenti del PEF** a differenza di quanto indicato nelle già citate linee guida del MEF emanate in occasione della TARES
- queste componenti dovranno essere **gestite direttamente come modulazione dei ricavi** derivante dall'articolazione tariffaria
- occorre calcolare il gettito tariffario prevedendo le tariffe unitarie in modo che **i ricavi simulati in regime di applicazione delle riduzioni previste pareggino il PEF** determinato dall'ETC
- le **poste relative ad agevolazioni e riduzioni verranno quindi evidenziate direttamente nella tabella di "copertura"** dei costi riconosciuti attraverso il gettito derivante dalla tariffa o da specifiche entrate di bilancio

Quindi:

- **Per le riduzioni previste dalla legge: continueranno ad essere "finanziate"** dal PEF stesso, ovvero **dalla generalità degli utenti** sulla base delle quantità imponibili registrate.
- **Per le agevolazioni**, ovvero le cosiddette **riduzioni ed esenzioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge** (comma 660 dell'art. 1 L 147/2013) e **iscritte nel bilancio comunale con risorse diverse dai proventi del tributo o del corrispettivo di competenza** si dovrà calcolare il **gettito reale previsto in presenza delle agevolazioni** ed evidenziare nei ricavi **una posta pari alla perdita di gettito prevista a causa delle agevolazioni applicate.**

Tariffazione puntuale

Nel “**Quadro Strategico 2019-2021**”(*) è riportato che l’Autorità è “*orientata al recupero di una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio e con riferimento alla gestione del ciclo dei rifiuti, è necessario superare il sistema di copertura dei costi nella forma di tributo, a favore di un meccanismo tariffario che sia in grado di passare al consumatore segnali di prezzo corretti e coerenti con indicatori di qualità del complessivo ciclo dei rifiuti.*

Il MTR inoltre **definisce la tariffa corrispettiva come la tariffa istituita ai sensi dell’art. 1, comma 668, della legge n. 147/13**. Nel testo del MTR viene usato, il termine “tariffazione puntuale” probabilmente a comprendere anche le forme di **Tributo Puntuale**.

Il MTR (17.1 lettera b) prevede che “*qualora si sia verificato il passaggio a sistemi di tariffazione puntuale, ovvero lo stesso sia previsto a partire dal 2020, l’applicazione della metodologia assume rilievo unicamente per la determinazione del valore massimo dei costi da riconoscere alla gestione*”.

Parrebbe quindi che le disposizioni relative alla determinazione della TF e della TV (2.2 e 2,3) siano da utilizzarsi nell’ambito dei conteggi previsti dal MTR (esempio per i conguagli), consentendo al soggetto competente all’approvazione dell’articolazione tariffaria all’utenza di proseguire con i metodi di calcolo fin qui utilizzati. Tuttavia il calcolo previsto dal MTR della TF e TV previsto dal metodo deve essere conteggiato anche per poter determinare il conguaglio.

Per approfondimenti : **Guida alla tariffazione puntuale dei rifiuti urbani**

<https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9907-guida-alla-tariffazione-puntuale-dei-rifiuti-urbani>

Formazione IFEL *per i Comuni*



Grazie per l'attenzione

- Walter Giacetti
- Consulente IFEL – Procuratore area innovazione ricerca e sviluppo ETRA spa
- w.giacetti@etraspa.it



Twitter



Facebook



YouTube

